**STATUTO DELLA**

**SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCHE IN CHIRURGIA**

**ARTICOLO I: Denominazione**

E' costituita, senza limiti di durata, la "Società Italiana di RICERCHE IN CHIRURGIA".

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: **SIRC**.

**ARTICOLO II: Limiti Territoriali**

La sede è fissata in Roma.

La Società ha come limiti territoriali lo Stato Italiano.

Al fine di perseguire le proprie finalità sociali, la Società è articolata in almeno 12 rappresentanze regionali.

**ARTICOLO III: Scopi**

La Società non ha fini di lucro, non partecipa ad attività imprenditoriali, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società non ha né prevede di avere tra le proprie finalità istituzionali alcuna attività di tutela sindacale dei soci.

Prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche e di formazione permanente attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

Anche coloro che ricoprono delle cariche sociali, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

La Società persegue come obiettivi:

\* favorire lo sviluppo ed il progresso della **ricerca scientifica e tecnologica nelle scienze chirurgiche** nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;

\* stimolare ricerche nel settore;

\* promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;

\* collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Istituzioni ed Aziende sanitarie;

\* elaborare linee guida;

\* promuovere trial di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici;

\* collaborare all’evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le Industrie del settore;

\* raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al campo di attività;

\* organizzare convegni;

\* incoraggiare ed incentivare l’addestramento di personale qualificato;

\* facilitare la creazione delle strutture necessarie per l’esercizio e lo sviluppo della disciplina stessa;

\* organizzare e mantenere rapporti con Associazioni o Società straniere, caratterizzate da finalità similari;

\* prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

La Società si propone, inoltre, di tutelare i valori morali e professionali di coloro che si dedicano allo studio ed **alla ricerca SIRC.**

Esclusivamente per le attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), l’Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società e persone fisiche.

Le attività patrimoniali dell’Associazione costituiscono il fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all’oggetto dell’Associazione. I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

**ARTICOLO IV: Soci**

La Società è composta da tutti i soggetti, senza alcuna limitazione, che abbiano fatto richiesta di ammissione e siano stati ammessi secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento.

**Categorie di Soci**

Le categorie di Soci sono sei: Fondatori, Ordinari, Juniores, Affini, Sostenitori, Emeriti ed Onorari.

**Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori coloro che hanno fondato la Società.

I Soci Fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all’Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Fondatori possono ricoprire tutte le cariche sociali.

**Soci Ordinari**

Sono Soci Ordinari i medici chirurghi che svolgano l’attività di ricerca in scienze chirurgiche, anche residenti all’estero, in possesso degli eventuali requisiti scientifici ed assistenziali previsti dal Regolamento.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all’Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Ordinari possono ricoprire tutte le cariche sociali.

**Soci Juniores**

Sono Soci Juniores i medici specializzandi in chirurgia generale o branche affini che si occupino attivamente di ricerche in Chirurgia.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento ridotto della quota associativa e partecipano all’Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Juniores possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all’articolo VI, comma 11.

**Soci Affini**

Sono Soci Affini i cultori della materia che svolgano attività complementari o attinenti la chirurgia e o che abbiano semplicemente interesse in essa, ma che non pratichino l’attività chirurgica stessa.

I Soci Affini sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all’Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Affini possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all’articolo VI, comma 11.

**Soci Sostenitori**

I Soci sostenitori sono tutti coloro, persone e/o enti che vogliano in qualsiasi maniera sostenere la società con erogazioni e/o donazioni liberali e con il pagamento di una quota annuale volontaria.

La qualifica di socio sostenitore può sovrapporsi ad altra tipologia di Socio.

**Soci Emeriti**

Un socio Fondatore o Ordinario (da almeno cinque anni), già distintosi nel campo della SIRC, che abbia cessato l’attività chirurgica specifica può essere nominato Socio Emerito.

I Soci Emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto.

Non possono ricoprire cariche sociali.

**Soci Onorari**

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività di ricerca in Chirurgia abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali nel campo delle scienze chirurgiche.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Probiviri.

Tutte le suddette categorie di soci, ad eccezione dei Fondatori, sono proposte dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, e successivamente sono approvate dall’Assemblea.

**ARTICOLO V: Presidenti Onorari ed Emeriti**

Presidente Onorario

E' prevista la qualifica di Presidente Onorario, da riservare a personalità che abbiano dato particolare lustro alla Società e che abbiano già ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità ed eletto dall’Assemblea.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Presidenti Emeriti

Ai Presidenti che abbiano cessato i loro mandati viene riservata la carica onorifica di Presidenti Emeriti.

Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all’Assemblea con diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Probiviri.

**ARTICOLO VI: Organi e cariche sociali**

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Collegio dei Probiviri;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

5. il Comitato Scientifico.

Sono cariche sociali della Società:

1. il Presidente;

2. il Presidente Uscente;

3. il Presidente Eletto;

4. i Vice-Presidenti;

5. il Segretario;

6. il Tesoriere;

7. i Consiglieri;

8. i Rappresentanti Regionali.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l’espletamento delle loro funzioni.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve attestare l’assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati inerenti all’attività svolta dalla Società.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, di quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

**6.1 L'Assemblea.**

Fanno parte dell’Assemblea i Soci Fondatori, Ordinari, Juniores ed Affini in regola con gli obblighi contributivi, oltre ai Presidenti Onorari ed Emeriti ed ai Soci Onorari, Emeriti e sostenitori.

L’Assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all’anno entro il 30 giugno, di regola in occasione del Congresso Annuale, ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci Ordinari.

La convocazione dell’Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove purché in Italia, è effettuata dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento o deliberati dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione, che può avere luogo anche un’ora dopo la prima.

L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

*L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, in prima convocazione quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.*

*La convocazione dell’Assemblea può essere effettuata con mezzi che garantiscano l’avvenuta consegna e ricevuta.*

*La votazione sarà valida quando le risposte pervenute superino il numero del 10% dei soci aventi diritto al voto.*

*L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto specificato in seguito.*

*Per la costituzione dell’Assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie o scioglimento della* SIRC*. occorre, in prima convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di questi ultimi.*

Ciascun socio avente diritto al voto potrà essere portatore di una sola delega.

Spetta all’Assemblea:

a) definire le linee operative e di indirizzo della Società;

b) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nel Regolamento;

c) approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale, altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

e) eleggere il Presidente Onorario proposto all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) gli Associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche on line.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per:

a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche di Statuto, l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente in prima convocazione almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l’Assemblea Ordinaria.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line sul punto a) del presente articolo

In caso di votazioni on line non sono ammesse deleghe**.**

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano in ordine di età di appartenenza alla Società.

I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall’Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

**6.2 Il Consiglio Direttivo.**

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

1. il Presidente;

2. il Presidente Uscente;

3. il Presidente eletto;

4. due Vice-Presidenti di cui uno Vicario ;

5. il Segretario;

6. il Tesoriere;

7. numero nove Consiglieri (quattro Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Delegati eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Affini eletti tra i Soci Affini di due aree differenti, un Consigliere Junior eletto tra i Soci Juniores).

Il Consiglio Direttivo entra in carica al termine della riunione dell’Assemblea che lo ha eletto e vi resta per il numero di anni indicato nel Regolamento sino alla riunione dell’Assemblea che elegge il Consiglio successivo.

Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che in occasione di ogni Congresso della Società e/o prima della convocazione dell’Assemblea, su richiesta del Presidente o di metà più uno dei Membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all’anno. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e può essere fatta mediante posta elettronica.

In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio Direttivo, prima della scadenza naturale del mandato, l’eventuale integrazione avviene per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso.

I Membri del Consiglio nominati per cooptazione decadono con la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno il quorum del Consiglio, i Membri rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla elezione delle cariche sociali.

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo possono decadere anche in conseguenza di gravi violazioni di norme o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni, accertate dal Collegio dei Probiviri e sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi lo rappresenta) è determinante.

E' ammessa la votazione per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più dei suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare a suoi Membri compiti operativi da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, all’occorrenza, può nominare procuratori ad negotia o consulenti tecnico-scientifici.

**6.3 Il Presidente.**

Il Presidente della Società è il rappresentante legale della Società stessa a tutti gli effetti.

Può rivestire la carica di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno otto anni consecutivi.

Il Presidente assume la carica in occasione della riunione dell’Assemblea che elegge il successivo Presidente Eletto e dura in carica sino alla riunione dell’Assemblea in occasione della quale il Presidente Eletto gli subentra.

Il Presidente della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al Vice-Presidente più anziano per appartenenza alla Società.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e si rende garante dell’esecuzione di quanto deliberato dagli stessi.

Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali della Società.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per due mandati consecutivi dalla stessa persona.

**6.4 Il Presidente Uscente.**

Il Presidente Uscente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

**6.5 Il Presidente Eletto.**

Il Presidente Eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

**6.6 I Vice-Presidenti.**

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie. I Vice-Presidenti vengono eletti, rispettivamente tra i Soci appartenenti all’Italia del Nord ed a quella del Centro-Sud e rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extra-societarie che si verifichino nei rispettivi territori di competenza.

**6.7 Il Segretario.**

Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci.

Registra le presenze alle riunioni e ne redige e firma, insieme al Presidente, i verbali.

Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per l’Assemblea.

**6.8 Il Tesoriere.**

Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Il Tesoriere dà conto della gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società.

Il Tesoriere cura la pubblicazione, sul sito web della Società, del conto consuntivo e del bilancio preventivo una volta approvati dall’Assemblea Ordinaria.

**6.9 I Consiglieri.**

I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle Commissioni.

Il numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo sono definiti nel Regolamento.

**6.10 I Consiglieri Delegati.**

I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismi internazionali.

Devono, pertanto, garantire, all’atto della candidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le riunioni previste.

**6.11**

Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consiglieri e Consiglieri Delegati coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi ovvero Fondatori.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni consecutivi.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che siano Soci Juniores da almeno due anni consecutivi.

In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria anzianità di appartenenza alla Società.

**6.12 Il Collegio dei Probiviri.**

I Probiviri sono in numero di tre e sono rappresentati dagli ultimi tre past presidents. Laddove non vi siano Past Presidents disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un membro valutato idoneo a ricoprire la carica.

Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la Società.

Il Collegio dei Probiviri si esprime in ordine a ogni questione di carattere etico o deontologico che, a qualsiasi titolo, possa riguardare la Società od i Soci.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione ed il suo lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inoltre, con parere non vincolante, in ordine a decisioni di esclusione o non ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi.

I Probiviri possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

**6.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici

prima della approvazione da parte dell’Assemblea.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

**6.14 I Rappresentanti Regionali.**

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari delle rispettive Regioni e rappresentano la Società presso le Società Scientifiche Regionali.

Essi possono anche essere l’espressione di più Regioni, ma il loro numero globale non deve essere inferiore a 12 (dodici).

I Rappresentanti Regionali possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

**ARTICOLO VII: Patrimonio-Esercizio**

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili o immobili di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano alla Società.

Le entrate della Società sono rappresentate:

a) dalle quote sociali;

b) da altri contributi versati dai Soci, in conformità ad eventuali deliberazioni dell’Assemblea;

c) da contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, in conformità con quanto stabilito dall’art. III;

d) da altri proventi che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Società, purché in regola con le disposizioni di legge vigenti.

L’esercizio finanziario della Società ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dall’insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell'attività sociale. Il rimanente va ad incrementare il patrimonio della Società.

In caso di scioglimento della SIRC o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi o similari a quelli della SIRC., escluso ogni riparto tra i Soci.

**ARTICOLO VIII: Manifestazioni scientifiche**

Il Congresso Nazionale della Società verrà tenuto annualmente nel luogo e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sedute straordinarie in Italia o all’estero potranno essere tenute per iniziativa di Membri del Consiglio Direttivo, di Delegati Regionali o di Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**ARTICOLO IX: Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico elabora le linee programmatiche della Società in campo scientifico e culturale, sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio avanzate dai Soci della Società dopo averne valutato il merito in relazione agli obbiettivi che la Società si prefigge. Esso presiede alle procedure di regolare stesura delle Linee Guida della Società e ne cura la pubblicazione, anche sul sito web. Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità scientifica della Società e, su mandato del Consiglio Direttivo, ne cura la pubblicizzazione sul sito web della Società.

Il Consiglio Direttivo della Società su proposta del Presidente nomina al suo interno il coordinatore del Comitato Scientifico. Questi, di concerto con il Presidente, propone alla nomina del Consiglio Direttivo almeno altri 4 (quattro) Soci ordinari o affini, in regola con gli obblighi statutari, che sono in possesso di una produzione scientifica qualificata.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

**ARTICOLO X: Quote sociali**

Ogni Socio Sostenitore paga una quota annuale volontaria, secondo eventuali modalità previste dal Regolamento.

**ARTICOLO XI: Durata dell'appartenenza alla Società**

L'appartenenza alla società dura per tutto il tempo in cui esiste la Società, salvo cessazione nei casi stabiliti dal Regolamento.

**ARTICOLO XII: Regolamento**

La SIRC. si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

**ARTICOLO XIII: Conclusione**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

SIRC, lì ……… 2023